




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2208

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese

(Conversione in legge del DL 34/2014)

(Emendamenti approvati dalla Commissione di merito)

N. 31 – 17 aprile 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2208

Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese

(Conversione in legge del DL 34/2014)

(Emendamenti approvati dalla Commissione di merito)

N. 31 – 17 aprile 2014

INDICE

ARTICOLO 1, COMMA 2-<i>QUATER</i>	5
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEI COMUNI.....	5
ARTICOLO 2, COMMA 2-<i>BIS</i>	6
PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI PERIODI DI FORMAZIONE IN AZIENDA	6
ARTICOLO 5, COMMA 1-<i>BIS</i>	7
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ.....	7
ARTICOLO 5, COMMA 1-<i>TER</i>	8
DEPOSITO DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ.....	8

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.

Sul testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stata predisposta la Nota di verifica n. 92 del 17 aprile 2014.

La Commissione di merito (Lavoro) nelle sedute del 15 e 16 aprile 2014 ha approvato alcuni emendamenti, non corredati di relazione tecnica.

La presente Scheda considera esclusivamente le proposte emendative, approvate dalla Commissione Lavoro, che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1, comma 2-*quater*

Contratti a tempo determinato nelle scuole dell'infanzia dei comuni

Legislazione vigente. L'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 stabilisce che al fine di assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga alle norme, di attuazione di normativa europea, che escludono la possibilità di reiterare i contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi a pena dell'obbligo di assunzione a tempo indeterminato del personale prorogato¹. La proroga può essere disposta:

- per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio;
- nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali;
- nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno;
- nel rispetto della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali.

Il comma precisa anche che le norme di derivazione europea che stabiliscono limiti alla reiterazione di contratti a tempo determinato non sono applicabili ai contratti a tempo determinato in esame².

¹ Articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

² A tal fine si richiama l'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo del decreto legislativo n. 368/2001.

Le norme prorogano dal 31 luglio 2014 al 31 luglio 2015 il termine, previsto dall'articolo 4, comma 4-*bis* del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, entro il quale gli enti comunali possono prorogare i contratti a tempo determinato del personale educativo e scolastico in servizio negli asili e nelle scuole dell'infanzia, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive. Le norme i cui effetti sono prorogati prevedono la possibilità di prolungare i contratti solo in presenza di risorse finanziarie e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di quelli posti da disposizioni limitative della spesa di personale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la modifica interviene su una disposizione che opera nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente legislazione, sia con riguardo alla spesa degli enti di locali sia con riferimento alle spese di personale.

ARTICOLO 2, comma 2-*bis*

Programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda

Legislazione vigente. L'articolo 8-*bis* comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 stabilisce che con decreto interministeriale³ è avviato un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il decreto definisce la tipologia delle imprese che possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.

Le norme stabiliscono che i contratti di apprendistato attivati per consentire la partecipazione al programma sperimentale di formazione in azienda previsto dall'articolo 8-*bis* comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, possano essere stipulati anche in deroga ai limiti di età stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 167/2011.

Tale ultima disposizione prevede che possono essere assunti in tutti i settori di attività con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale⁴ il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

³ Del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁴ Conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Al riguardo, si rileva che la modifica in esame interviene sulle disposizioni dell'articolo 8-*bis* comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 che prevedono espressamente che i contratti di apprendistato necessari per l'attuazione del programma sperimentale di formazione in azienda siano stipulati con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto la modifica dei requisiti soggettivi per il ricorso a detti contratti, prevista dalla disposizione in esame, non risulta suscettibile di determinare profili di onerosità. In proposito appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 5, comma 1-*bis*

Riduzione contributiva per i contratti di solidarietà

Normativa vigente. L'articolo 6, comma 4, del DL 510/1996 dispone che i datori di lavoro, che stipulino il contratto di solidarietà⁵, abbiano diritto, nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo per l'occupazione e per un periodo non superiore a 24 mesi, ad una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale da essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione è del 25 per cento ed è elevata al 30 per cento per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo disponga una riduzione dell'orario superiore al 30 per cento, la predetta misura è elevata, rispettivamente, al 35 ed al 40 per cento.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, dispongono un'unica misura di riduzione della contribuzione previdenziale, di cui all'articolo 6, comma 4, del DL 510/1996, pari al 35 per cento.

Al riguardo, si ricorda che la disposizione su cui interviene la novella in esame prevede che la riduzione della contribuzione avvenga nei limiti delle disponibilità preordinate nel Fondo sociale per l'occupazione. Pertanto l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame è subordinata al rispetto del predetto limite pur in presenza della diversa percentuale di riduzione della contribuzione ora introdotta. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo. In particolare, andrebbero chiariti gli effetti derivanti dalla modifica disposta

⁵ Ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del DL 148/1993.

rispetto ai contratti per i quali il beneficio è già operante e che attualmente godono di una percentuale di riduzione inferiore al 35 per cento.

ARTICOLO 5, comma 1-ter

Deposito dei contratti di solidarietà

La norme dispongono che, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e il monitoraggio costante delle risorse impiegate, i contratti di solidarietà siano depositati presso l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro⁶, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che agli adempimenti eventualmente aggiuntivi in capo al CNEL si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

⁶ Di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936